

Legge 13 aprile 2017 n. 46 (conversione del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13)

Si tratta di un pacchetto articolato con finalità di riforma sia della procedura amministrativa per la richiesta di protezione internazionale, sia di quella giudiziaria volta a regolare il processo introdotto dal ricorso avverso l'eventuale diniego -o una decisione non soddisfacente da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il provvedimento si inquadra in una prospettiva più ampia di gestione del fenomeno migratorio.

Le novità introdotte:

A) procedura amministrativa (dinanzi alle Commissioni Territoriali):

- Reclutamento speciale di personale da destinare al potenziamento degli uffici delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo;
- Assunzione a supporto del sistema di funzionari con competenze nelle aree giuridico pedagogica, di servizio sociale e reclutamento di mediatori culturali;
- **Videoregistrazione del colloquio personale presso le commissioni territoriali;**

B) fase giurisdizionale (avverso le decisioni assunte dalle Commissioni Territoriali):

- **Istituzione di 26 sezioni di Tribunale specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale** aventi sede presso i capoluoghi di Corte d'Appello;
- **Le sezioni avranno il compito** (tra gli altri, numerosi, loro riconosciuti dalla norma) **di decidere le impugnazioni avverso i dinieghi della Commissione Territoriale.**
- Tra le ulteriori competenze attribuite alle sezioni specializzate: a) mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari; b) diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; c) accertamento dello stato di apolidia,
- Il **rito** prevede che il Tribunale decida il ricorso **in composizione monocratica** (giudice unico).
- **Il doppio grado di giudizio** (primo grado e appello) **sparisce**; infatti, si prevede un unico grado di merito. Invariate le modalità di ricorso in cassazione, ove presenti i presupposti di legittimità per adirvi.
- Il **modello processuale prescelto è quello del rito** camerale, con udienza orale e durata massima di 4 mesi; ha un procedimento inaudita altera parte, con la comparizione personale delle parti esclusivamente al verificarsi delle condizioni prescritte dalla norma.

- **Per l'ipotesi in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta** nel ricorso introduttivo, **il giudice disporrà la trattazione** del procedimento in udienza, **solo nell'ipotesi in cui**, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, **la riterrà essenziale ai fini della decisione;**
- **La sospensione dei termini processuali** nel periodo feriale **non opera. La controversia e' trattata in via di urgenza.**

C) notifiche:

Sono state semplificate le disposizioni riguardanti le **notifiche degli atti da parte delle commissioni territoriali:**

- per l'ipotesi in cui il richiedente si trovi all'interno (accolto o trattenuto) di centri di accoglienza, le notificazioni degli atti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate a cura del responsabile del centro o della struttura di accoglienza. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura sia impossibile per irreperibilità del richiedente, l'atto e' reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura la notificazione si intende eseguita. In ogni caso copia dell'atto notificato e' resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale;
- per l'ipotesi in cui il richiedente protezione internazionale non e' accolto o trattenuto presso centri o strutture, le notificazioni sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente a mezzo del servizio postale. Nel caso in cui pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato, l'atto e' reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura la notificazione si intende eseguita. In ogni caso copia dell'atto notificato e' resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale;

D) Modifiche al T.U. sull'immigrazione:

Sono apportate una serie di modifiche al **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:**

- **identificazione:** all'interno dei centri di prima accoglienza destinati al soccorso, saranno svolte una serie di attività propedeutiche all'accoglienza screening sanitario e le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione obbligatorie;
- **espulsione:** è previsto il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione, ridenominati "*centri di permanenza per il rimpatrio*", che saranno dislocati ove possibile in aree più facilmente raggiungibili e utilizzando strutture pubbliche da riconvertire, che saranno individuate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate;
- **Iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale:** sono regolate le modalità di iscrizione e di cancellazione dei richiedenti dall'anagrafe della popolazione residente.

E) Attività socialmente utili

Al fine di agevolare i processi di integrazione nel tessuto sociale dei territori di accoglienza, in una logica di “restituzione” e di accompagnamento ai percorsi di inclusione, è stato anche previsto un **impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività socialmente utili**: i prefetti, anche previa stipula di protocolli d'intesa con i Comuni e le organizzazioni no-profit, dovranno promuovere iniziative finalizzate all'impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, in attività socialmente utili in favore delle collettività locali.